



INPS.HERMES.04/06/2021.0002171

Mittente

Sede: 0013/ PENSIONI
Comunicazione numero: 002171 del 04/06/2021 11.23.29

Classificazione:

Tipo messaggio: Standard
Visibilità Messaggio: Strutture INPS
Area/Dirigente: Direzione[Uselli Gabriele]
Invia in posta personale a tutti gli utenti INPS: No
Esportato da: Rizzo Gaetano il 14/07/2021 15.54.58

Comunicazione:

Oggetto: messaggi Hermes n. 5178 del 5 agosto 2015 e n. 510 del 11 febbraio 2020. Reddito di riferimento per la liquidazione o ricostituzione delle prestazioni collegate al reddito già in godimento, in applicazione dell'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 30.12.2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27.2.2009, n. 14, come introdotto dal D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L 122/2010. Ulteriori precisazioni e istruzioni operative.

Corpo del messaggio:

AI DIRIGENTI CENTRALI
AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI DELLE AREE METROPOLITANE
AI DIRETTORI PROVINCIALI
AI DIRETTORI DELLE FILIALI
AI RESPONSABILI DELLE AGENZIE

Premessa

Con i messaggi in oggetto sono state fornite le indicazioni sulla trattazione del reddito di riferimento da considerare in seguito all'ingresso di una "nuova" pensione del titolare stesso o del coniuge liquidata a seguito della cessazione dell'attività di lavoro dipendente o del decesso del coniuge.

Tali disposizioni sono applicabili alle "nuove" situazioni di bititolarità insorte a decorrere da gennaio 2016.

Individuazione della prestazione rilevante

Sono pervenute richieste di chiarimenti in merito all'individuazione della prestazione rilevante per l'applicazione delle istruzioni in parola. A tal fine, si riportano i seguenti esempi e i relativi criteri di valutazione. La prestazione sottolineata è quella da considerare rilevante:

1. titolare di pensione ai superstiti con decorrenza 11.2015, cessazione attività di lavoro dipendente al 31.07.2020 e decorrenza pensione diretta al 08.2020.
 2. titolare di pensione diretta integrata al TM decorrenza 10.2013, cessazione attività di lavoro dipendente del coniuge al 31.03.2021 e decorrenza pensione diretta del coniuge al 04.2021
 3. titolare di AOI integrato al T.M. decorrenza 03.2015 con decorrenza pensione ai superstiti al 05.2019 e reddito da lavoro dipendente dell'anno precedente del coniuge deceduto
- Si precisa che:

- a) i criteri illustrati dai messaggi 5178/2015 e 510/ 2020 devono essere applicati esclusivamente alle pensioni liquidate a seguito di cessazione attività di lavoro dipendente ovvero di decesso del coniuge.
- b) le disposizioni del presente messaggio non si applicano alle prestazioni di accompagnamento alla pensione (ad esempio, ape sociale, assegni straordinari, assegni per esodo) stante la loro natura non pensionistica.

1. Istruzioni operative per gestione privata

Le procedure automatiche di calcolo della pensione qualora ricorra il caso di cumulo reddituale non sono in grado di valutare e selezionare la tipologia di reddito da lavoro cessato a seguito del pensionamento.

È pertanto demandato al funzionario di effettuare tale valutazione.

Nell'anno in cui la situazione pensionistica di un soggetto vede l'ingresso di una nuova prestazione oggetto degli eventi descritti, e nell'anno successivo per le decorrenze infrannuali, il funzionario dovrà individuare il reddito da lavoro dipendente del titolare o del coniuge riferito all'anno precedente alla decorrenza, il reddito della nuova pensione del titolare o del coniuge riferito all'anno in corso e procedere all'azzeramento del minore dei due.

Se il reddito da azzerare è quello da pensione tale operazione avverrà con l'utilizzo dei "codici forzatura" come di seguito individuati:

- 53 e 54 (pensione diretta gestione privata del titolare o del coniuge);
- 57 e 58 (pensione diretta altri Enti compreso gestione pubblica del titolare o del coniuge);
- 55 e 56 (pensione ai superstiti gestione privata del titolare);
- 59 e 60 (pensione ai superstiti altri enti compreso gestione pubblica del titolare).

Il codice forzatura individuato dovrà essere valorizzato con 1 nel caso di assenza di ulteriori prestazioni della stessa natura in casellario, ovvero con l'importo della sola prestazione della stessa natura in casellario non riconducibile all'evento della cessazione del lavoro dipendente o della morte del coniuge.

Di seguito alcuni esempi:

esempio 1 - titolare di pensione ai superstiti (gestione privata) con decorrenza 11.2015, diventato titolare di diretta gestione privata con decorrenza 08.2020 a seguito di cessazione attività lavorativa dipendente. Per l'anno 2020 (anno di ingresso pensione diretta e dell'insorgenza della condizione di bititolarità) e per l'anno 2021 (anno successivo) i redditi da pensione sono inferiori a quelli da lavoro dipendente anno precedente. Per entrambi gli anni devono essere inseriti i codici forzatura 53 e 54 con il valore 1. Per l'anno 2021 il reddito di riferimento è 19.200.

anno	Reddito da pensione	Reddito da lavoro dipendente
------	---------------------	------------------------------

2019	0	31.700
------	---	--------

2020	7.829	19.200
------	-------	--------

2021	18.886	0
------	--------	---

Esempio 2 - titolare di pensione ai superstiti (gestione privata) dal 11.1997 diventato titolare di diretta gestione pubblica con decorrenza 09.2019 a seguito di cessazione attività lavorativa dipendente.

Per l'anno 2019 (anno di ingresso pensione diretta e dell'insorgenza della condizione di bititolarità) e per

l'anno 2020 (anno successivo) i redditi da pensione sono inferiori a quelli da lavoro dipendente.
Per entrambi gli anni devono essere inseriti i codici forzatura 57 e 58 con il valore 1.
Per l'anno 2020 il reddito di riferimento è 18.059.

anno	Reddito da pensione	Reddito da lavoro dipendente
2018	0	26.086
2019	3.695	18.059
2020	11.129	0

Esempio 3 - titolare di pensione ai superstiti (gestione privata) dal 07.2017 diventato titolare di pensione diretta in gestione privata con decorrenza 06.2018 a seguito di cessazione attività lavorativa dipendente.

Per l'anno 2018 (anno di ingresso pensione diretta e dell'insorgenza della condizione di bititolarità) e per l'anno 2019 (anno successivo) i redditi da lavoro dipendente dell'anno precedente sono inferiori a quelli da pensione diretta.

Per entrambi gli anni deve essere azzerato il reddito da lavoro dipendente.

Per l'anno 2019 il reddito di riferimento è 30.757.

anno	Reddito da pensione	Reddito da lavoro dipendente
2017	0	11.127
2018	17.853	1.932
2019	30.757	0

Esempio 4 - titolare di pensione ai superstiti (gestione privata) dal 07.2015 diventato titolare di pensione diretta gestione privata con decorrenza 05.2018 a seguito di cessazione attività lavorativa dipendente.

Per l'anno 2018 (anno d'ingresso pensione diretta e dell'insorgenza della condizione di bititolarità) deve essere azzerato il reddito da pensione (minore del reddito da lavoro dipendente anno precedente) con i codici forzatura 53 e 54 e il reddito da lavoro (minore del reddito da pensione anno successivo).

Per l'anno 2018 il reddito di riferimento è 14.000.

anno	Reddito da pensione	Reddito da lavoro dipendente
2017	0	14.000
2018	9.986	4.076
2019	16.191	0

Si rammenta che ai fini della corretta gestione delle casistiche trattate è necessario che codeste strutture territoriali abbiano cura di procedere tempestivamente alla ricostituzione delle pensioni di reversibilità in presenza di una nuova liquidazione di pensione diretta derivante dalla cessazione di attività lavorativa dipendente.

In ogni caso la ricostituzione per concessione di altra prestazione dovrà comprendere non solo la registrazione della nuova prestazione sopraggiunta ma anche l'aggiornamento dei dati reddituali con tutti gli elementi disponibili.

2. Istituzione scarto da procedure centralizzate

Come già precisato, le procedure automatiche di calcolo relativo al cumulo reddituale non gestiscono queste condizioni.

Per evitare che elaborazioni centralizzate come ricostituzioni batch o rinnovo determinino indebiti non dovuti, è stato istituito lo scarto:

868= pensione diretta a seguito di cessazione attività lavorativa dipendente (mess 5178/2015).

Le pensioni scartate alimenteranno le specifiche liste in base al tipo di lavorazione che ha generato lo scarto.

Lo scarto consentirà alla sede di individuare le pensioni interessate al criterio in argomento e di ricostituirle con i corretti redditi di riferimento da applicare.

Il Direttore centrale

Gabriele Uselli